

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN CARLO"

POTENZA

Bando per il conferimento di n.1 borsa di studio a favore di uno Psicologo per l'assistenza ai pazienti affetti da fibrosi cistica assistiti dal Centro di Riferimento Regionale istituito presso l'Azienda Ospedaliera Regionale "S.Carlo" di Potenza.

ART. 1

- 1- In esecuzione della deliberazione n.77 del 28.1.2010, è indetta pubblica selezione per titoli ed esami per il conferimento di n.1 borsa di studio a favore di uno Psicologo, in possesso dei requisiti esplicitati all'art.2, per l'assistenza ai pazienti affetti da fibrosi cistica assistiti dal Centro di Riferimento Regionale istituito presso la Unità Operativa di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera "S.Carlo" di Potenza.
- 2- Detta borsa di studio avrà la durata di due anni.
- 3- L'importo complessivo della borsa di studio sarà di € 25.400,00 al lordo delle ritenute di legge.
- 4- La borsa, comunque utilizzata, non configura un rapporto di lavoro e, pertanto, il godimento della stessa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
- 5- La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura, compresi i compensi per gli specializzandi. La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporto di lavoro pubblico o privato.

AVVERTENZA

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10 febbraio 1991, n.125. La partecipazione all'avviso è consentita, dunque, ai candidati dell'uno e dell'altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo, ai sensi dell'art.4, comma 3, della Legge n.125/91, si specifica che il

termine "candidati" usato nel testo va sempre inteso nel senso innanzi specificato, e, quindi, riferito agli aspiranti dell'uno e dell'altro sesso".

ART. 2

- 1- Per la partecipazione all'avviso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in Psicologia;
 - b) abilitazione all'esercizio professionale;
 - c) iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi;
 - d) cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea;
 - e) idoneità fisica all'attività di borsista;
 - f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
- 2- Sono titoli preferenziali la tesi di laurea, formazione, esperienza e pubblicazioni, debitamente documentati, nella materia oggetto della borsa di studio.
- 3- I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione all'avviso..
- 4- L'esclusione dall'avviso per difetto dei prescritti requisiti sarà disposto con motivato provvedimento.

Art. 3

- 1- Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di gg.15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata al seguente indirizzo: Direttore Generale – Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo – Via Potito Petrone – 85100 Potenza (PZ).
- 2- Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
- 3- Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

4- L'azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'avviso sarà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.ospedalesancarulo.it.

ART. 4

- 1- Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione all'avviso, saranno raccolti presso l'Ente per le finalità di gestione del procedimento concorsuali e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche l'uso di procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità.
- 2- Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
- 3- Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..

ART. 5

- 1- Alla domanda di ammissione all'avviso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:
 - a) diploma di laurea in Psicologia;
 - b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
 - c) certificato di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi;
 - d) pubblicazioni scientifiche;
 - e) altri titoli culturali, professionali e accademici che l'aspirante ritenga utile presentare per una più completa valutazione.
- 2- Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), c) ed e) può essere comprovato da dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto stabilito dall'art.46 del DPR 28 dicembre 2000

n.445, che dovrà essere sottoscritta dal candidato o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo quanto stabilito dall'art.47 del DPR n.445/2000 sopracitato, che dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica del documento di identità del candidato medesimo.

- 3- Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiscono.
- 4- I titoli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt.19 e 47 del DPR n.445/2000 sopracitato, che attesti la conformità di detta copia all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del candidato medesimo.
- 5- I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata nei modi di legge o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovrà indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione, nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sarà pubblicato.

Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
- 6- L'Azienda procederà agli idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive medesime.
- 7- Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

8- I documenti di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformità all'originale, non saranno presi in considerazione.

9- Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati.

Ciascun titolo dovrà essere numerato progressivamente e la numerazione dovrà essere riportata nell'elenco.

10- I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da apposita lettera di trasmissione.

ART. 6

1- Sono esclusi dall'avviso con le modalità di cui al 4° comma del precedente Art.2:

- a) coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dal precedente Art.2;
- b) i candidati che abbiano spedito la domanda ed i titoli oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente Art.3;
- c) coloro che non abbiano allegato alla domanda i documenti richiesti al punto 1, lett.a), lett.b) e lett.c), del precedente Art.5 o che presentino il documento stesso in fotocopia non autenticata nei modi di legge o non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la conformità di detta copia all'originale o che per lo stesso non ne abbiano dichiarato il possesso mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione così come specificato nell'art.5, terzo comma, del presente bando.

Art. 7

1- La graduatoria di merito dei candidati alla borsa di studio sarà disposta da apposita

Commissione nominata dal Direttore Generale.

- 2- La Commissione graduerà i candidati ammessi in base ai documenti e titoli presentati ed in base al giudizio sull'esito di una prova di esame, strutturata in una prova orale, tesa a valutare le competenze di base nel settore oggetto della borsa di studio.
- 3- La Commissione ha a disposizione 40 punti per i titoli e 60 punti per la prova di esame, il cui superamento è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 42/60.
- 4- La Commissione formulerà la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio complessivo delle precedenze o preferenze previste dall'art.5 del DPR n.487/94.

Art. 8

- 1- Conclusa la procedura, con provvedimento del Direttore Generale, sarà approvata la graduatoria di merito e sarà dichiarato il vincitore della borsa di studio.
- 2- La graduatoria sarà successivamente pubblicata sul sito internet azienda www.ospedale-sancarlo.it.

ART. 9

- 1- Il vincitore dovrà presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a questa Azienda i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000, sottoscritta dall'interessato e comprovante:
 - la data ed il luogo di nascita
 - la residenza
 - la cittadinanza
 - il non aver riportato condanne penali
 - il non aver procedimenti penali in corso.
- 2- La dichiarazione di cui alla lettera a) del presente comma 1 sostituisce, ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000, i corrispondenti documenti dei quali è data, comunque, al vincitore facoltà di presentazione.

- 3- L'Azienda richiederà direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
- 4- Resta fermo quanto previsto dall'art.5, commi 6 e 7, del presente bando in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 5- Il candidato vincitore, inoltre, dovrà rilasciare una dichiarazione con la quale si impegna, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art.13 del presente bando ed il divieto stabilito dall'art.1 del bando medesimo di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico o privato.

ART. 10

- 1- La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita insindacabilmente dall'Azienda all'atto del conferimento.
- 2- Nel termine perentorio di cinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa di studio, il borsista dovrà far pervenire all'Azienda apposita dichiarazione di accettazione, pena decadenza dalla borsa medesima.
- 3- Il vincitore dell'avviso al quale è stata assegnata la borsa di studio verrà invitato ad iniziare la frequenza previa sottoscrizione dell'atto di conferimento nel giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma.
- 4- Decade, altresì, il borsista che, dopo averla accettata, non dia inizio, entro il termine indicato, all'attività relativa alla borsa di studio, a meno di giustificato motivo.
- 5- Il vincitore che non intende usufruire della borsa di studio assegnata, dovrà far pervenire, sempre nel termine sopra indicato, la rinuncia alla borsa medesima.

- 6 - La borsa di studio che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore, potrà essere assegnata al candidato risultato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.
- 7- Tale assegnazione non potrà essere disposta trascorsi tre mesi dalla data di prima decorrenza delle borse.
- 8- Al termine dei primi quattro mesi di attività sarà effettuata una verifica in merito agli impegni svolti dal borsista; il prosieguo dell'incarico conferito è subordinato al favorevole riscontro delle attività svolte.

ART. 11

- 1- E' consentito un periodo complessivo di assenza giustificata dalla fruizione della borsa di studio non superiore a venti giorni all'anno, previa autorizzazione del referente aziendale. Detta assenza non costituisce interruzione della borsa di studio.
- 2- Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista, dovrà darne tempestiva comunicazione al referente aziendale.
- 3- Nel corso della fruizione della borsa di studio, previa autorizzazione, il borsista può partecipare a convegni e congressi per attività connesse allo svolgimento della borsa.

ART. 12

- 1- Può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato del Direttore Generale, su proposta del referente aziendale, l'assegnatario della borsa di studio che:
 - a) dopo aver iniziato l'attività non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze;
 - b) dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività;
 - c) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art.13 e all'obbligo di divieto di

cumulo di cui all'art.1, punto 5), del presente bando.

ART. 13

Il borsista ha l'obbligo:

- 1- di iniziare la propria attività presentandosi presso l'Azienda il giorno fissato nella comunicazione;
- 2- di frequentare la struttura di assegnazione svolgendo le attività, secondo i piani concordati con il referente aziendale, con un impegno orario di 20 (venti) ore settimanali;
- 3- di osservare le norme interne all'Azienda;
- 4- di trasmettere, al termine della fruizione della borsa di studio, alla Direzione aziendale una particolareggiata relazione sull'attività svolta, vistata dal referente aziendale.

ART. 14

Il borsista sarà assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Azienda che assumerà l'onere della relativa spesa.

ART. 15

L'ammontare della borsa di studio verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute di legge compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Giovanni DE COSTANZO)

- 1) ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea
 - 2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi
 - 3) anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condotto o perdono giudiziale
 - 4) solo per i candidati di sesso maschile
-
- 5) ai sensi del DPR n.487/94, art.5